



SERVIZIO POLIZIA MUNICIPALE

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 33/2018

PREMESSO che l'Autorità comunale competente può disporre, in presenza di particolari eventi che incidono sulla collettività territoriale, ordinanze inerenti alla viabilità veicolare e pedonale, anche a salvaguardia della pubblica incolumità;

VISTO l'art. 9 del D.lvo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm Codice della Strada;

VISTA la richiesta di rilascio parere inviato dalla Provincia di Grosseto prot 2426/2018 relativo allo svolgimento delle manifestazioni podistiche su strada denominata Grosseto-Castiglione e Marina-Castiglione in programma per domenica 25 marzo 2018;

CONSIDERATO il parere favorevole rilasciato da questo Comando relativo allo svolgimento delle manifestazioni podistiche su strada denominata Grosseto-Castiglione e Marina-Castiglione in programma per domenica 25 marzo 2018;

VISTI gli artt. 5 e 7 e 188 del D.lvo 30.04.1992 n. 285 e ss.mm Codice della Strada;

VISTO il programma delle manifestazioni ed il percorso di gara interessa tratti di strade ricadenti nel territorio del Comune di Castiglione della Pescaia;

VISTA la necessità di garantire la sicurezza stradale a tutti gli utenti della strada;

RITENUTO di dover disporre, ai sensi dell'articolo 7bis e dell'articolo 9 del D.lvo 30.04.1992 n.285 e ss.mm Codice della Strada, come modificato dall'art. 2 del D.lvo 15/01/2002 n.9, la sospensione temporanea del traffico veicolare lungo il percorso di gara;

VISTO il D.P.R. 16.12.92, n. 495, Regolamento di esecuzione e d'attuazione del Codice della Strada e s.m.i.;

RITENUTO che, per motivi di sicurezza pubblica e pubblico interesse, si rende necessario adottare il presente provvedimento ;


RITENUTO opportuno provvedere in merito, per permettere il regolare svolgimento della competizione;

ORDINA

La sospensione temporanea della circolazione a tutti i veicoli, per il giorno domenica 25.03.2018 dalle ore 09:00 alle ore 13:00, per il percorso della competizione sotto indicata che ricade nel tratto di competenza del Comune di Castiglione della Pescaia, riprodotto nell'allegato programma che, a tutti gli effetti, costituisce parte integrante del presente provvedimento, in particolare nelle vie MURANO, TIRRENO, MONTECRISTO, ISCHIA, LUNGO MARE LEVANTE, VIA ISOLA CLODIA;

In ciascun punto del percorso la sospensione della circolazione avrà la durata strettamente necessaria al transito dei concorrenti ritenuti, secondo i regolamenti sportivi, ancora in corsa.

Durante il periodo di sospensione temporanea della circolazione:



- è vietato il transito di qualsiasi veicolo non al seguito della gara, in entrambi i sensi di marcia del tratto interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto divieto a tutti i veicoli di immettersi nel percorso interessato dal transito dei concorrenti;
- è fatto obbligo a tutti i concorrenti dei veicoli provenienti da strade o da aree che intersecano ovvero che si immettano su quella interessata al transito di arrestarsi prima di impegnarla rispettando le segnalazioni manuali o luminose degli organi preposti alla vigilanza o del personale dell'organizzazione;
- è fatto obbligo ai conducenti e ai pedoni di non attraversare la strada.

Ferma restando la necessità di adottare tutte le cautele necessarie ad evitare pericoli per i concorrenti, i divieti e gli obblighi sopra indicati non si applicano ai veicoli adibiti a servizi di polizia stradale, antincendio e pronto soccorso, nonché a quelli specificamente autorizzati dall'organizzazione o dagli organi di polizia preposti alla vigilanza.

DISPONE

- Gli organi di Polizia stradale di cui all'articolo 12 D.lvo 30.04.92 n.285 e successive modifiche, sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza e della verifica del rispetto delle prescrizioni imposte, nonché di quelle dell'autorizzazione allo svolgimento della manifestazione;
- L'organizzazione predisporrà un idoneo servizio e, ove necessario, una specifica segnaletica in corrispondenza delle intersezioni stradali che interessano il transito della corsa in modo che tutti gli utenti della strada siano resi edotti della sospensione temporanea della circolazione;
- Gli organi di polizia preposti alla vigilanza o alla tutela delle strade percorse o attraversate cureranno l'intensificazione della vigilanza sui tratti di strada interessati dalla manifestazione.

AVVISA


I trasgressori che questi saranno puniti con le sanzioni previste dal vigente Codice della Strada in caso di mancato rispetto della presente ordinanza;

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso:

Per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge:

- **Entro 60 giorni** al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana (Tar) nei modi e nei termini previsti dal D.lgs 2 luglio 2010, n. 104;
o in alternativa





- **Entro 120 giorni** ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei modi e nei termini previsti dall'art. 8 del D.P.R. 24/11/1971 n. 1199;

L'invio del presente atto all'Ufficio del Messo Comunale per l'affissione all'Albo Pretorio di questo Comune.

Agli Agenti di cui all'Art. 12 del D. L.vo 30.04.1992 n. 285 il compito del controllo di quanto impartito con la presente.

Dalla Residenza Municipale, li 04.02.2018

FF/ff 07.02.2018

Il Responsabile
BROMO GEMMA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 7 marzo 2005 n. 82, art. 24 comma 2 e norme collegate.

